TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 37

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 43, 46, 47 e 48, modif

Soprassoldi e gratificazioni dovuti per ferme e rafferme ai volontari ordinari ed ai soli ufficiali di carriera.

Ai sottocapi e comuni volontari ordinari ed ai sottocapi brevettati provenienti da arruolamento volontario ordinario che non chiedano o non ottengano la rafferma, spetta, al termine della ferma di anni 6, una gratificazione di L. 1000.

La rafferma da' diritto:

a) ad una gratificazione immediata di L. 500;

b) ad un soprassoldo mensile di L. 25 con decorrenza dalla data di promozione a 2° capo:

c) ad una gratificazione di L. 2000 al termine del vincolo di 6 anni con essa contratta.

Ai volontari ordinari ed ai secondi capi di carriera inviati in congedo prima del termine della ferma ordinaria o della rafferma, per riforma senza diritto a pensione, spettano, rispettivamente, tanti sesti delle gratificazioni di L. 1000 e di L. 2000 quanti sono gli anni di ferma o di rafferma compiuti. La frazione di un anno superiore a 6 mesi e' calcolata come anno intiero.

Le quote di gratificazione di fine ferma, di cui al 1° comma del presente articolo, sono cumulabili con le gratificazioni di riforma spettanti ai sottocapi e comuni a norma delle disposizioni vigenti.

In caso di morte eguali compensi spettano agli eredi.

Nessuna quota di gratificazione spetta ai prosciolti dalla rafferma o dalla ferma volontaria ordinaria per motivi diversi da quelli sopra indicati.

Perdono altresi' il diritto al soprassoldo di rafferma ed alle gratificazioni di fine ferma e di fine rafferma i sottufficiali di carriera ed i volontari, ordinari retrocessi, trasferiti alle compagnie di disciplina, disertori, ammogliati senza autorizzazione, condannati dai tribunali ordinari a pene restrittive della liberta' personale superiori a due mesi, o comunque condannati dai tribunali militari.

Ai sottocapi volontari a premio promossi secondi capi per merito distinto ed eccezionale,

giusta il disposto dell'art. 70 bis del presente testo unico, il soprassoldo di cui alla lettera b) decorrera' dal primo del mese successivo alla ottenuta promozione, indipendentemente dalla decorrenza della rafferma, la quale sara' quella prevista dall'art. 18.

Verra' loro corrisposta, inoltre, la gratificazione di cui alla lettera a), all'atto della concessione della rafferma stessa.

Versione in vigore dal 27 luglio 1933, non più in vigore dal 1 dicembre 1936 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-37-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-43-46-47-e-48-modif/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it